

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO

BNP PARIBAS RENDIMENTO E CEDOLA

TITOLO I

ATTIVI E QUOTE

ARTICOLO 1 - Quote di comproprietà

I diritti di comproprietà sono espressi in quote, ognuna delle quali corrispondente a una stessa frazione dell'attivo del Fondo o, eventualmente, del comparto. Ogni sottoscrittore di quote gode di un diritto di comproprietà sugli attivi del Fondo proporzionale al numero di quote possedute.

La durata del Fondo è di 99 anni decorrenti dalla sua costituzione, salvo nei casi di scioglimento anticipato o di proroga previsti nel presente regolamento.

Qualora il Fondo sia un OICVM a comparti, ogni comparto emette quote in rappresentanza degli attivi del Fondo Comune d'Investimento ad esso attribuiti. In tal caso, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle quote del Fondo Comune d'Investimento sono applicabili alle quote emesse in rappresentanza degli attivi del comparto.

Il Fondo può emettere diverse categorie di quote, le cui caratteristiche e condizioni di accesso sono specificate nel prospetto semplificato e nella nota dettagliata del FCI.

Le diverse categorie di quote potranno:

- beneficiare di differenti regimi di distribuzione dei proventi;
- essere denominate in valute differenti;
- sostenere costi di gestione differenti;
- sostenere commissioni di sottoscrizione e di riscatto differenti;
- avere un diverso valore nominale.

Le quote potranno essere frazionate, su decisione del Consiglio d'Amministrazione della società di gestione o del suo Presidente, in decimi, in centesimi, in millesimi o in decimillesimi, denominati frazioni di quote.

Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'emissione e il rimborso di quote sono applicabili alle frazioni di quote, il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che rappresentano. Tutte le altre disposizioni del regolamento relative alle quote si applicano alle frazioni di quote senza che sia necessario specificarlo, salvo quando non venga disposto diversamente.

Il Consiglio d'Amministrazione della società di gestione o il suo Presidente può, a propria discrezione, procedere al frazionamento delle quote mediante la creazione di nuove quote attribuite ai sottoscrittori in cambio delle vecchie quote. Le quote potranno altresì essere raggruppate.

Qualora il Fondo sia un OICVM feeder, i sottoscrittori di quote di tale OICVM feeder beneficiano delle medesime informazioni cui avrebbero diritto se fossero sottoscrittori di quote o azioni dell'OICVM master.

ARTICOLO 2 - Importo minimo dell'attivo

Non è possibile procedere al riscatto delle quote qualora l'attivo del Fondo Comune d'Investimento o, eventualmente, di un comparto, scenda al di sotto di una soglia stabilita dalla legge; in tal caso, e a meno che nel frattempo l'attivo sia tornato superiore a tale soglia, la società di gestione adotta le misure necessarie a procedere entro trenta giorni alla fusione o allo scioglimento del Fondo.

ARTICOLO 3 - Emissione e riscatto di quote

Le quote sono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei sottoscrittori sulla base del loro valore patrimoniale netto maggiorato, eventualmente, delle commissioni di sottoscrizione.

I riscatti e le sottoscrizioni sono effettuati alle condizioni e secondo le modalità precisate nel prospetto semplificato e nella nota dettagliata.

Le quote del Fondo Comune d'Investimento possono essere oggetto di un'ammissione alla quotazione secondo la normativa vigente.

Le sottoscrizioni devono essere integralmente liberate il giorno del calcolo del valore patrimoniale netto. Le sottoscrizioni possono essere pagate in denaro e/o mediante apporto di valori mobiliari. La società di gestione ha il diritto di rifiutare i valori proposti e, a tal fine, dispone di un termine di sette giorni a partire dal loro deposito rendere nota la propria decisione. In caso di accettazione, i valori apportati sono valutati secondo le regole stabilite all'articolo 4 e la sottoscrizione è realizzata sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo all'accettazione dei valori interessati.

I riscatti sono effettuati esclusivamente in denaro, salvo in caso di liquidazione del Fondo quando i sottoscrittori di quote hanno comunicato il loro consenso a essere rimborsati in titoli. I riscatti sono regolati dalla banca depositaria entro un massimo di cinque giorni dopo quello di valutazione della quota.

Tuttavia, se in circostanze eccezionali il rimborso necessita della vendita preventiva di attivi compresi nel Fondo, questo termine può essere prolungato, senza tuttavia poter eccedere i 30 giorni.

Salvo in caso di successione o di donazione, la cessione o il trasferimento di quote tra sottoscrittori, o da sottoscrittori a terzi, è assimilata a un riscatto seguito da una sottoscrizione; in caso di intervento di terzi, l'importo della cessione o del trasferimento deve, eventualmente, essere integrato dal beneficiario per raggiungere almeno il livello della sottoscrizione minima previsto dal prospetto semplificato e dalla nota dettagliata.

In applicazione dell'articolo L 214-30 del codice monetario e finanziario, il riscatto da parte del Fondo Comune d'Investimento delle proprie quote, così come l'emissione di nuove quote, possono essere sospesi a titolo provvisorio dalla società di gestione, quando circostanze eccezionali lo richiedano e qualora sia nell'interesse dei sottoscrittori.

Quando l'attivo netto del FCI (o, secondo il caso, di un comparto) è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa vigente, non è possibile effettuare alcun riscatto delle quote (sul relativo comparto, secondo il caso).

ARTICOLO 4 - Calcolo del valore patrimoniale netto

Il calcolo del valore patrimoniale netto per quota è effettuato tenendo conto delle regole di valutazione precisate nella nota dettagliata del prospetto completo.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

ARTICOLO 5 - La società di gestione

La gestione del Fondo è assicurata dalla società di gestione in conformità con l'orientamento definito per il Fondo.

La società di gestione agisce in ogni circostanza per conto dei sottoscrittori di quote ed è la sola abilitata a esercitare i diritti di voto connessi ai titoli compresi nel Fondo.

ARTICOLO 5 bis - Regole di funzionamento

Gli strumenti e i depositi idonei a formare l'attivo del Fondo, nonché le regole di investimento sono descritti nella nota dettagliata del prospetto informativo completo.

Il Fondo è investito per oltre il 25% in crediti e prodotti assimilati.

ARTICOLO 6 - La banca depositaria

La banca depositaria garantisce la custodia degli attivi compresi nel Fondo, verifica gli ordini della società di gestione relativi agli acquisti e alle vendite di titoli nonché quelli relativi all'esercizio dei diritti di sottoscrizione e di attribuzione connessi ai valori compresi nel Fondo. La banca depositaria effettua e riceve i pagamenti.

La banca depositaria accerta la regolarità delle decisioni prese dalla società di gestione. Se necessario, adotta ogni provvedimento cautelare che ritenga necessario. In caso di controversie con la società di gestione, informa l'Autorité des Marchés Financiers.

Nel caso in cui il Fondo è un OICVM feeder, la banca depositaria ha concluso un accordo di scambio di informazioni con la banca depositaria dell'OICVM master. Quando invece quest'ultima coincide con la banca depositaria dell'OICVM master, essa ha predisposto un opportuno capitolato d'oneri.

ARTICOLO 7 - La società di revisione

Una società di revisione è designata per sei esercizi dal Consiglio d'Amministrazione della società di gestione, previo parere favorevole dell'Autorité des Marchés Financiers.

La società di revisione esegue le verifiche necessarie e i controlli previsti dalla legge e in particolare certifica, ogniqualvolta si renda necessario, la veridicità e la regolarità dei conti e delle indicazioni di natura contabile contenute nella relazione sulla gestione.

L'incarico può essere rinnovato.

La società di revisione porta a conoscenza dell'Autorité des Marchés Financiers, nonché della Società di Gestione del Fondo Comune d'Investimento, le irregolarità e le inesattezze che ha rilevato nell'adempimento del suo mandato.

La valorizzazione degli attivi e la determinazione dei rapporti di cambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione avvengono sotto il controllo della società di revisione.

Essa valuta ogni conferimento in natura e redige sotto la propria responsabilità una relazione su tale valutazione e sulla relativa remunerazione.

Essa attesta inoltre l'esattezza della composizione degli attivi e degli altri elementi prima della pubblicazione.

Gli onorari della società di revisione sono stabiliti tramite comune accordo tra quest'ultima e il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione in funzione di un programma di lavoro che specifica i compiti ritenuti necessari.

In caso di liquidazione, la società di revisione accerta il valore degli attivi e redige una relazione sulle condizioni di tale liquidazione.

Essa attesta inoltre le condizioni sulla base delle quali vengono distribuiti gli acconti.

Nel caso in cui il Fondo è un OICVM feeder:

- la Società di revisione ha concluso un accordo di scambio di informazioni con la società di revisione dell'OICVM master.
- Quando invece essa svolga le funzioni di revisore sia dell'OICVM feeder, sia dell'OICVM master, redige un programma di lavoro idoneo.

I suoi onorari rientrano nelle spese di gestione.

ARTICOLO 8 - I conti e la relazione sulla gestione

Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione redige i documenti di sintesi, predispone una relazione sulla gestione del Fondo, ed eventualmente una relativa a ogni comparto per l'esercizio appena concluso.

L'inventario viene certificato dalla banca depositaria e tutti i documenti citati sopra sono controllati dalla società di revisione.

La società di gestione tiene questi documenti a disposizione dei sottoscrittori di quote entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e li informa dell'ammontare dei proventi ai quali hanno diritto: tali documenti sono trasmessi per posta su domanda esplicita dei sottoscrittori di quote, oppure sono messi a loro disposizione presso la società di gestione o presso la banca depositaria.

TITOLO III

MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 9 - Proventi

Il risultato netto di esercizio è pari all'ammontare degli interessi, degli arretrati, dei dividendi, dei premi, dei gettoni di presenza nonché di tutti i proventi relativi ai titoli compresi nel portafoglio del Fondo, ed eventualmente di ogni comparto, maggiorato dei proventi delle somme momentaneamente disponibili e ridotto delle commissioni di gestione e dell'onere dei prestiti.

Le somme distribuibili sono pari al risultato netto dell'esercizio maggiorato degli utili non distribuiti e maggiorato o diminuito del saldo dei conti di compensazione degli utili relativi all'esercizio concluso.

La società di gestione decide in merito alla ripartizione dei proventi.

In riferimento a ciascuna categoria di quota, il FCI può optare per una delle formule di seguito descritte.

- Capitalizzazione pura: le somme distribuibili sono integralmente capitalizzate ogni anno, ad eccezione di quelle che costituiscono oggetto di distribuzione obbligatoria a norma di legge.
- Distribuzione pura: Le somme sono integralmente distribuite (con arrotondamento). La Società di gestione può decidere, nel corso dell'esercizio, di distribuire uno o più acconti, entro il limite dei proventi netti contabilizzati alla data della decisione.

TITOLO IV

FUSIONE - SCISSIONE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 10 - Fusione - Scissione

La società di gestione può trasferire, in tutto o in parte, gli attivi compresi nel Fondo a un altro OICVM da essa gestito, oppure scindere il Fondo in due o più altri Fondi Comuni dei quali assicurerà la gestione.

Tali operazioni di fusione o di scissione possono essere realizzate solamente un mese dopo che i sottoscrittori di quote ne siano stati avvisati. Esse danno luogo alla consegna di un nuovo certificato che precisa il numero di quote detenute da ogni sottoscrittore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano eventualmente a ogni comparto.

ARTICOLO 11 - Scioglimento - Proroga

- Se gli attivi del Fondo, o eventualmente del comparto, restano inferiori per un periodo di trenta giorni alla soglia stabilita al precedente articolo 2, la società di gestione ne informa l'Autorité des Marchés

Financiers e procede, salvo operazione di fusione con un altro Fondo Comune d'Investimento, allo scioglimento del Fondo o eventualmente del comparto.

- La società di gestione può sciogliere anticipatamente il Fondo o eventualmente un comparto; essa informa i sottoscrittori di quote della sua decisione e a partire da questa data le domande di sottoscrizione o di riscatto non saranno più accettate.
- La società di gestione procede inoltre allo scioglimento del Fondo o eventualmente del comparto in caso di domande di riscatto di tutte le quote, di cessazione della carica della banca depositaria, quando non sia stata designata un'altra banca depositaria, oppure allo scadere naturale della vita del Fondo, se la scadenza non è stata prorogata.

La società di gestione informa l'Autorité des Marchés Financiers per posta in merito alla data e alla procedura di scioglimento prescelta. Successivamente, invia all'Autorité des Marchés Financiers la relazione del revisore contabile.

La proroga di un Fondo può essere decisa dalla società di gestione di concerto con la banca depositaria. La decisione deve essere presa almeno 3 mesi prima dello scadere della durata prevista per il Fondo e comunicata ai sottoscrittori di quote e all'Autorité des Marchés Financiers.

ARTICOLO 12 - Liquidazione

In caso di scioglimento, la banca depositaria o la società di gestione sono incaricate delle operazioni di liquidazione. A tale effetto esse sono investite dei più ampi poteri per realizzare gli attivi, pagare gli eventuali creditori e distribuire il saldo disponibile tra i sottoscrittori di quote in denaro o in valori mobiliari.

La società di revisione e la banca depositaria continuano ad esercitare le loro funzioni fino al termine delle operazioni di liquidazione.

Gli attivi dei comparti sono attribuiti ai rispettivi sottoscrittori di quote di tali comparti.

TITOLO V

CONTROVERSIE

ARTICOLO 13 - Competenza – Elezione di domicilio

Tutte le controversie relative al Fondo che dovessero sorgere durante il suo funzionamento o in occasione della sua liquidazione tra i sottoscrittori di quote, oppure tra questi ultimi e la società di gestione o la banca depositaria, sono sottoposte alla giurisdizione dei tribunali competenti.